

Comunicata ai Capigruppo
consigliari il
Prot. n°

comunicata al Sig.
Prefetto il
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N 150 delibera

Data 07-12-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL IN COMBINATO CON L'ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 PER L' UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI AMATRICE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DELL' AQUILA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sette** del mese di **dicembre** alle ore **14:45**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PALOMBINI FILIPPO	SINDACO	P
MARSICOLA AZELIO	ASSESSORE	A
LETTERA VALERIA	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Vice Segretario **ANTONIO PREITE**

Il Presidente Sig. **FILIPPO PALOMBINI**

in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

PREMESSO che in data 24 agosto 2016 un forte terremoto ha colpito alcune zone dell'Italia centrale ed in particolare tutto il territorio del Comune di Amatrice:

- che a seguito del suddetto sisma, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del D.L. n 245/2002 come convertito in legge n. 286/2002, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato, sino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dello stesso evento sismico;
- che con le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 e n. 408 del 15 novembre 2016, sono stati definiti gli interventi urgenti di protezione civile;
- che ulteriori e successive scosse di forte intensità hanno interessato il territorio del Comune di Amatrice in data 26, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017;

VISTO l'art. 14, comma 1 del CCNL del 22.1.2004 del personale non dirigente del Comparto Regioni/Autonomie Locali, che così recita: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";

VISTO L'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 prevede che "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"

RICHIAMATA altresì la dichiarazione congiunta n. 10 allegata al citato CCNL del 22.01.2004 che così recita: "la disciplina complessiva dell'art. 14 sopra richiamato intende offrire agli interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo ed in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorativa, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro";

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Amatrice, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 15909 del 16.11.2018 ha avanzato richiesta al Comune dell'Aquila di avvalersi, della prestazione lavorativa del Dott.ssa Maria Lucia Gigli dipendente dell'Ente – profilo professionale Istruttore Amministrativo, posizione economica C1, mediante:
 - a) l'istituto del "comando" o "distacco" ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004 nel giorno del venerdì;
 - b) l'autorizzazione, ai sensi dell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per l'utilizzo della dipendente, previo suo consenso, oltre all'orario di lavoro, nel giorno del sabato fino ad un massimo di 12 ore lavorative, settimanali;

per lo svolgimento di alcune pratiche amministrative di cui la Dott.ssa Gigli era Responsabile Istruttore, prima del licenziamento presso il Comune di Amatrice;

- Il Comune dell'Aquila ha risposto positivamente alla richiesta dell'Ente con nota protocollo n.16708 del 06.12.2018 dando autorizzazione:

- a) al comando ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004, nel giorno del venerdì per un totale di 6 ore, per un massimo di due mesi dalla firma della convenzione;
- b) all'utilizzo della dipendente secondo dell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, previo consenso della dipendente, nella giornata del sabato;

- La dipendente, Dott.ssa Maria Lucia Gigli ha formalizzato il proprio assenso per il comando in oggetto;

RILEVATA la necessità di provvedere, pertanto, ad approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Amatrice e il Comune dell'Aquila, al fine di definire tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo della lavoratrice;

RITENUTA la competenza della Giunta in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per la dipendente interessata, legittimata a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTO il C.C.N.L. del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018;

ACQUISITI sulla presente proposta di Deliberazione i pareri dei Responsabili dei Servizi di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa:

DI APPROVARE lo schema di convenzione con il Comune dell'Aquila, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, ove sono disciplinate le condizioni giuridiche ed economiche dell'utilizzo congiunto della dipendente Dott.ssa Maria Lucia Gigli;

DI DARE MANDATO:

- al Responsabile del Settore I – Affari Generali – Personale, per la predisposizione degli atti consequenziali che scaturiranno con l'adozione del presente provvedimento;
- al Sindaco di procedere in ordine alla sottoscrizione della convenzione;

DI DICHIARARE con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to FILIPPO PALOMBINI

IL VICE SEGRETARIO

F.to ANTONIO PREITE

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 28-12-2018

Reg. 2177

li

IL VICE SEGRETARIO

F.to ANTONIO PREITE

E' copia conforme all'originale

li,

IL VICE SEGRETARIO

ANTONIO PREITE

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

li, 07-12-2018

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

li, 07-12-2018

IL VICE SEGRETARIO

F.to ANTONIO PREITE
